

# Diniego dell'autorizzazione (PAUR) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrovoltaico

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 10 marzo 2023, n. 322 - d'Arpe, pres.; Moro, est. - Hepv21 S.r.l. (avv. Patruno) c. Provincia di Brindisi (avv. Quarato) ed a.

## Ambiente - Diniego dell'autorizzazione (PAUR) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrovoltaico.

(*Omissis*)

### FATTO e DIRITTO

1. La Società ricorrente espone quanto segue.

In data 20.12.2019 ha presentato istanza di V.I.A., per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 8,140 MW ricadente nel Comune di Brindisi (in zona agricola).

Nell'ambito della Conferenza di Servizi, convocata dalla Provincia di Brindisi, con nota prot. del 18.8.2020, sono pervenuti, in particolare, i pareri sfavorevoli al progetto da parte della Sezione Paesaggio della Regione Puglia, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto, di A.R.P.A. - Puglia D.A.P. Brindisi, del Comune di Brindisi e del Dipartimento Agricoltura della stessa Regione Puglia.

In data 24.12.2020, la stessa Società proponente ha deciso di migliorare/modificare il progetto originario, provvedendo a riconfigurarne come impianto "agrovoltaico" anziché come "fotovoltaico a terra".

Successivamente, per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2017, anche su impulso della Società odierna ricorrente, la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 401 del 7.1.2021, ha di fatto abbandonato la procedura di V.I.A. in corso e ha avviato, ex novo, il procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) relativo al progetto in questione (ora individuato formalmente come "impianto agrovoltaico") ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti potenzialmente interessati di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza.

Riavviato il procedimento, dopo la sospensione, in data 29.12.2021, la Provincia di Brindisi ha poi convocato, con nota prot. n. 41986, la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità paesaggistica/ambientale del progetto in questione ai fini del rilascio dell'invocato P.A.U.R..

In limine a tale seduta, sono pervenuti nuovamente i pareri sfavorevoli di A.R.P.A. - Puglia, della Soprintendenza, della Sezione Paesaggio della Regione Puglia e del Comune di Brindisi.

La Provincia di Brindisi, in data 16.2.2022, con nota prot. 5099, ha comunicato a HEPV21 S.r.l., ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, le ragioni ostative al rilascio del P.A.U.R., cui seguiva lo svolgimento di osservazioni e controdeduzioni da parte dell'odierna ricorrente.

In data 14.4.2022, veniva emanato e notificato a HEPV21 S.r.l. il provvedimento dirigenziale n. 49 della Provincia di Brindisi - Area 4, Ambiente, Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente che non ha autorizzato il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto agrovoltaico denominato "Impianto Spot 13A" di potenza pari a circa 8,140 MW, ricadente nel Comune di Brindisi (in zona agricola).

1.1. Avverso i provvedimenti epigrafati è quindi insorta la Società ricorrente con il ricorso all'esame, rassegnando le censure di seguito rubricate.

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 - Eccesso di potere - Violazione degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione. - Violazione del contraddittorio procedimentale e democratico - Violazione e falsa applicazione del D. Lgs n. 199/2021 - Violazione e falsa applicazione della Legge Regione Puglia n. 51/2021 - Violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 65 comma 1-quinquies del D.L. 24 marzo 2012, n. 27, così come modificato dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17 - Istruttoria erronea e deficitaria - Difetto di istruttoria - Travisamento dei fatti.

II) Difetto istruttoria - Vizio di motivazione - Illogicità manifesta - Travisamento dei fatti e contraddittorietà dell'agire amministrativo - Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 P.P.T.R. Regione Puglia.

III) Violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010 - Eccesso e sviamento di potere - Carenza istruttoria e difetto di motivazione Violazione dell'art. 97 della Costituzione - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, D. Lgs. n. 387/2003 - Violazione e falsa applicazione del P.N.R.R.

IV) Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria - Violazione del Regolamento UE 2018/1999 - Violazione della Direttiva U.E. 2018/2001 - Violazione del Regolamento UE 2020/842 - Violazione del Regolamento UE 2021/241

- Violazione del Regolamento UE 2021/1119 Eccesso di potere e carenza istruttoria derivanti dall'applicazione illegittima di norme anticomunitarie del P.P.T.R. Puglia - Mancata valutazione della riduzione dei gas serra nell'ambito del P.A.U.R. e della valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica - Violazione del principio di precauzione e prevenzione - Violazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili - Incompatibilità comunitaria dell'Elaborato 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili del P.P.T.R. Puglia - Violazione e falsa applicazione del P.N.I.E.C. e del P.N.R.R.

V) Violazione della normativa comunitaria - Eccesso di potere - Violazione del principio comunitario della massima diffusione delle energie rinnovabili finalizzato all'obiettivo vincolante della neutralità climatica - Carenza istruttoria e motivazionale - Mancata ponderazione degli interessi sensibili e primari globali e unionali - Incompatibilità comunitaria dell'Elaborato 4.4 e 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili del P.P.T.R. Puglia.

VI) Violazione della normativa comunitaria - Violazione e incompatibilità con il Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 (relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento UE 2019/2088) delle Linee Guida P.P.T.R. 4.4 e 4.4.1 in relazione alle limitazioni riguardanti l'installazione di impianti fotovoltaici - I presupposti

eurounitari della Valutazione di impatto ambientale per gli investimenti ecosostenibili e i limiti del "danno significativo" - Violazione dell'art. 3, par. 3, Trattato dell'Unione Europea - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 quater del D. Lgs. n. 152/2006.

1.2. Costituitisi in giudizio la Provincia di Brindisi, la Regione Puglia, l'A.R.P.A. Puglia, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e il Ministero della Transizione Ecologica hanno contestato l'ex adverso dedotto eccependo, con articolate memorie, l'inammissibilità (stante l'ampia discrezionalità delle compiute scelte discrezionali e valutative delle Amministrazioni resistenti) e l'infondatezza del ricorso, chiedendone pertanto il rigetto.

1.3. All'udienza in Camera di Consiglio del 19 luglio 2022 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare, nell'intesa di una rapida fissazione della causa nel merito, sicché il Presidente di questa Sezione, ha disposto "la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio".

Successivamente le parti hanno ulteriormente ribadito e illustrato le rispettive posizioni.

All'udienza pubblica del 24 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.

2.1. Con il primo motivo di gravame, la Società istante lamenta l'introduzione per la prima volta nell'impugnato provvedimento finale della Provincia di Brindisi, rispetto al preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, l'introduzione di due nuove motivazioni, non esposte nel preavviso di rigetto.

Osserva, infatti il Tribunale, che le due fonti normative citate dalla Provincia, D. Lgs. 199/2021 e Legge Regionale Puglia n. 51/2021, costituiscono mere specificazioni del costruito argomentativo e normativo precedentemente articolato e comunicato dalla P.A. ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, richiamate anche al fine di controdedurre alle osservazioni formulate (in sede procedimentale) dalla istante, utilizzate quindi (legittimamente) al solo fine di esplicitare ulteriormente la base normativa esistente, ribadendo la necessità della funzionalità e pertinenza dell'impianto con l'assetto agricolo preesistente.

Del pari, il riferimento all'art. 65 comma 1 quinquies del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), così come modificato dal Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 (*«L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale»*) costituisce una mera specificazione di quanto già rilevato in sede istruttoria circa l'impatto negativo sulla giacitura della maglia agricola per la sussistenza di aree interessate da produzioni agricole di particolare qualità.

2.2. Non colgono nel segno neppure le ulteriori censure, con le quali parte ricorrente deduce la illegittimità del costruito della Provincia di Brindisi secondo la quale, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, le uniche aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili sarebbero esclusivamente siti oggetto di bonifica, cave dismesse e miniere, con esclusione delle aree agricole, atteso che il D. Lgs n. 199/2021 e la Legge Regionale Pugliese n. 51/2021 non precludono l'installazione di un impianto agrovoltaiico in area agricola.

Osserva il Tribunale che la determinazione dirigenziale impugnata della Provincia di Brindisi, unitamente ai contestati pareri sfavorevoli, poi in essa confluiti, lungi dal ritenere l'inidoneità "tout court" delle aree (agricole) oggetto dell'interesse richiesto, hanno invece espresso una serie di diverse motivazioni, ciascuna di esse autonomamente sufficiente a reggere la legittimità del provvedimento gravato, rilevando i diversi impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione.

2.2.1. In particolare, con la nota del 19.01.2022 la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, esprimeva parere negativo *«per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR in quanto l'impianto, come rilevato in istruttoria, risulta nel complesso in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda D'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi obiettivi di qualità e nella normativa d'uso e comporta*

pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi”.

Ivi si evidenziava inoltre che “Entrando nel merito del progetto si evidenzia che l’impianto presenta forti criticità a prescindere dai contrasti rilevati nel paragrafo “Tutele definite dal piano paesaggistico territoriale –PPTR”, ma a causa dell’errata scelta localizzativa per i motivi in seguito specificati. In riferimento alle Componenti idrogeomorfologiche si rileva la vicinanza del campo fotovoltaico al Bene Paesaggistico “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” “Canale Reale”, tale campo potrebbe incidere sugli elementi strutturali della rete ecologica regionale e rappresentarne, dunque, un’ulteriore frammentazione per la stretta vicinanza con le aree ad elevata naturalità, all’interno delle quali sono presenti habitat e specie di interesse conservazionistico. Il campo si configurerebbe come un ulteriore elemento di pressione antropica sul sistema fluviale e di destrutturazione dello stesso e della matrice agricola. Con specifico riferimento alle Componenti antropiche e storico - culturali ed, in particolare, alle Componenti dei Paesaggi Rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e della trama agraria che nell’area di intervento, mediante l’alternanza di coltura orticola, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina. Le stesse Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale adottino “misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”.

Nella “Relazione pedoagronomica” si dichiara che le aree interessate dall’installazione dei moduli fotovoltaici sono tutte a seminativo semplice, mentre gli appezzamenti che ricadono nel raggio di 500 metri dal punto di installazione risultano prevalentemente: Oliveto, allevati con sistemi tradizionali, a vaso per la produzione di olio; Seminativo asciutto coltivato a cereali o lasciato incolto; Seminativo irriguo coltivato con colture ortive in pieno campo (melone, carciofo, anguria, pomodoro); Orto irriguo, ad uso familiare; Essenze arboree con valore forestale (Cipresso, ecc.) su brevissimi tratti di territorio scadente. Il progetto prevede inoltre l’espianto di n. 32 alberi di ulivo, presenti all’interno dell’area di impianto che saranno successivamente reimpiantati sempre nell’ambito della stesse particelle catastali interessate dall’impianto, ed in particolare nella p.lla 572 del foglio 40 di Brindisi. L’impianto fotovoltaico è collocato in zone agricole che non hanno perso i propri caratteri di naturalità e la sua realizzazione comporterebbe ulteriore consumo di suolo con una forte trasformazione mediante un intervento a lunga durata temporale (nell’elaborato “Relazione di dismissione e ripristino” si dichiara che l’impianto sarà dismesso dopo 20 anni (periodo di autorizzazione all’esercizio) dalla entrata in regime). Con riferimento alle componenti visivo percettive si rappresenta che il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d’ambito interessate; in particolare, il campo compromette la struttura estetico – percettiva dei paesaggi della Campagna Brindisina interessati dall’intervento in quanto limitrofo alle Masseria Mascava e Masseria Mascava nuova (individuate come UCP “Testimonianze della stratificazione insediativa”), a est alla SP44 (da cui la recinzione dista circa 30 m), a nord alla SS16 Adriatica (da cui la recinzione dista circa 250 m) individuata come UCP “Strade a valenza paesaggistica”, a ovest alla strada comunale 48 (da cui la recinzione dista circa 10 m) e alla ferrovia nella tratta San Vito dei Normanni-Brindisi a circa 250 m di distanza. Inoltre si rileva la presenza a breve distanza anche della masseria Cripta di San Giovanni/Cafaro piccola, masseria Cuggi, masseria Pozzo di Vito e masseria Mascava piccola (individuate come UCP “Testimonianze della stratificazione insediativa”). Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina richiedono che le proposte siano orientate a piccole realizzazioni -non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale – e che insistano su aree già inficcate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale. Le stesse “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” elaborato 4.4.1 del PPTR già menzionate riportano che “si propone di disincentivare l’installazione a terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l’autoconsumo dei privati e delle aziende agricole. [...] La direzione verso cui tendere deve essere l’integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”.

2.2.2. Con altro parere negativo, trasmesso alla Provincia di Brindisi il 21.1.2022, la Regione Puglia (Dipartimento Bilancio, Affari Generali, Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Autorità Idraulica) rilevava, altresì, che “dalla documentazione progettuale prodotta dal proponente si evince che parti dell’impianto fotovoltaico, nonché la recinzione perimetrale ed opere accessorie, ricadono all’interno della fascia di rispetto di 100m in destra e sinistra idraulica dei reticoli idrografici interferenti”.

2.2.3. Del pari, il parere negativo della Soprintendenza resistente risultava espresso alla luce delle seguenti considerazioni: “la porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Diverse masserie sono individuate dal PPTR come Ulteriore Contesto Paesaggistico nella Struttura Antropica e storico-culturale quale Testimonianza della stratificazione insediativa, con le relative aree di rispetto, tra le quali si segnalano: Masseria Mascava e Masseria Mascava Piccola a nord, Masseria Mascava Nuova a



sud-est, dalle quali derivano i toponimi delle contrade su cui sono ubicati alcuni dei campi di progetto e Masseria Cafaro piccola a sud-ovest; lungo il percorso del cavidotto, invece sono collocate Masseria Cuggiò e Masseria Vaccaro. A nordovest del sito di progetto, infine, ad una distanza di circa 2,5 km, si trova Masseria Badessa, sottoposta a vincolo architettonico diretto con D.M. 26.08.1981 e 08.05.1982. Si segnala inoltre che il campo fotovoltaico di progetto ricade nella porzione di territorio individuata tra due corsi d'acqua principali, tutelati ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e censiti come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR vigente, tra le Componenti idrologiche: Canale Reale a ovest e Canale dei Lapani a est. Sempre ad est si segnala la presenza di un Reticolo idrografico individuato dallo stesso PPTR come Ulteriore contesto paesaggistico (UCP) ai sensi dell'art. 143 dello stesso Codice. La presenza di tali beni comporta inoltre la presenza di Formazione arbustive in via di evoluzione, anch'esse individuate come UCP tra le Componenti botanicovegetazionali. Tra gli UCP si rileva inoltre la SS16, riconosciuta come Strada a valenza paesaggistica, che costeggia l'impianto sul lato a nord ad una distanza di circa 250 metri. Particolare rilievo assume nel contesto territoriale il Canale Reale, che corre ad ovest lungo il sito di progetto a distanza di circa 100 metri dallo stesso, un corso d'acqua un corso d'acqua a naturalità diffusa che ha svolto anche il ruolo di attrattore dell'insediamento, che scorre nella piana brindisina per 50 km, sorgendo a Villa Castelli e sfociando nell'area protetta di Torre Guaceto. La rilevanza del Canale Reale dal punto di vista ambientale e paesaggistico è attestata dalle numerose iniziative in corso sulla riqualificazione e valorizzazione del corso d'acqua; con DGR n. 2322 del 28 dicembre 2018... "Relativamente alla visibilità dell'impianto, l'elaborato denominato Studio di visibilità denuncia la parziale visibilità Masseria Pozzo di Vito, dalla Cripta di San Giovanni e da Masseria Badessa, oltre che da diversi punti della Strada a valenza paesaggistica SS 16, per cui in direzione della stessa viene proposta la realizzazione di un'importante opera di mitigazione che copra visivamente l'impianto. Tuttavia non si indaga la visibilità dello stesso da Canale Reale, tutelato dall'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il cui percorso corre parallelo al lotto di progetto lungo il lato ovest. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto e Masserie e tra impianto Canale Reale e contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'immobile tutelato e delle relative aree di rispetto e dell'area tutelata. In particolare l'impianto in questione per caratteristiche geometriche e ubicazione (stretta adiacenza al Canale Reale) determinerebbe un'alterazione delle visuali panoramiche da e verso tale bene paesaggistico, configurandosi quale elemento estraneo e incongruo rispetto allo stesso e al paesaggio circostante, nonché detrattore rispetto a politiche di valorizzazione del bene stesso promosse dalla Regione e dagli Enti Locali interessati. Si rileva inoltre che l'impianto di progetto si sviluppa in adiacenza alla Strada Provinciale n. 44, dalla quale le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione plano altimetrica e per materiali costitutivi. Le importanti mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. Si rileva inoltre la suddetta Relazione di valutazione dell'impatto visivo e degli impatti cumulativi riconosce la visibilità dell'impianto anche da Masseria Mascava, edificio ritenuto di particolare importanza in questa analisi, non solo in qualità di manufatto rurale che connota il territorio e in quanto tale riconosciuto come UCP del PPTR, ma anche in quanto luogo dal quale nasce l'attribuzione del toponimo della contrada Mascava, il che testimonia la vocazione agricola consolidata del sito di progetto, con tutta probabilità ricadente nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza della suddetta masseria".

2.2.4. Anche l'A.R.P.A. Puglia (con le note prot. n. 53473 del 01.09.2020, prot. n. 1641 del 12.01.2021 e prot. n. 3431 del 18.01.2022), ha espresso il parere sfavorevole per una serie di ragioni, che presuppongono la valutazione, in concreto, dell'impianto: superamento dell'I.P.C. (pari a 3,31%) al limite del 3% con conseguente perdita di suolo agricolo; interferenze sull'attività agricola dovute alla presenza dei pannelli fotovoltaici (compresa la normale manutenzione che essi richiedono) rispetto alle pratiche colturali (sia per la presenza di apparecchiature ed attrezzature), in ordine alle quali la Società proponente non ha controdedotto alle osservazioni formulate; criticità in merito all'approvvigionamento idrico necessario alle attività agricole che permarranno sul suolo, in ordine al quale la Società proponente non ha controdedotto alle criticità rilevate da A.R.P.A.

2.2.5. I citati pareri sfavorevoli, confluiti nel diniego provinciale impugnato, quindi, lungi dal tradursi in una aprioristica preclusione alla installazione dell'impianto agri-voltaico in zona agricola, esprimono (con argomentazioni autonomamente espresse, ciascuna di esse sufficiente a reggere la legittimità della impugnata determinazione dirigenziale) logicamente e complessivamente le ragioni della ritenuta incompatibilità, nell'ottica di contemperare la conservazione del paesaggio e dell'attuale assetto colturale, motivando anche in ordine alla non opportunità dello sfruttamento di ulteriore suolo agricolo, sia avuto riguardo alla esistenza di diversi impianti di energia provenienti da fonti rinnovabili, sia avuto riguardo alle prescrizioni del P.P.T.R., che nelle sue Linee Guida punta espressamente a preferire ubicazioni presso tetti, coperture delle facciate, aree industriali da bonificare, ecc.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che "la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici



*contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale).*

*La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto." (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).*

Ed infatti, considerando questi presupposti, le Amministrazioni intervenute nel procedimento amministrativo de quo hanno correttamente attribuito centralità al complesso dei valori e degli elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio interessato, ritenendo (discrezionalmente) in concreto non tollerabile la loro certa compromissione a fronte della realizzazione dell'opera ad alto livello di impatto ambientale di cui si discute.

2.3. Pertanto, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Tribunale è dell'avviso meditato che l'Amministrazione procedente, nell'ambito della (ampia) discrezionalità amministrativa e tecnica ad essa spettante in subiecta materia, abbia, da un lato, dopo una completa istruttoria, ampiamente e analiticamente motivato le ritenute ragioni di contrasto dell'intervento di che trattasi - impianto agrovoltaiico - (dando atto degli apporti resi dagli organi intervenuti) e, dall'altro, abbia correttamente e logicamente esercitato il bilanciamento degli interessi in gioco nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile coniugato con il principio di precauzione, capisaldi della politica ambientale dell'Unione europea, nel rispetto del citato art. 3-quater del D. Lgs. n. 152/2006, e dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione 8 di cui all'art. 8 della Direttiva UE 2019/944.

Basti in proposito ricordare che, secondo l'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990, *"l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14- quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza"*, sicchè la Provincia di Brindisi non avrebbe potuto discostarsi dall'unanime parere negativo espresso dalle altre Amministrazioni intimato, le quali - provenendo da Enti titolari di interessi "sensibili" - devono ritenersi prevalenti, intesa la prevalenza in termini qualitativi, e non meramente quantitativi (cfr., in termini, T.A.R. Lecce, Sez. II, sentenza n. 704 dell'11 maggio 2021).

2.3.1. Risulta, pertanto, del tutto inconferente e fuorviante il richiamo della sentenza del T.A.R. Lecce, Sezione II, n. 248/2022 con la quale si era rilevata, in quella controversia, *"la fondatezza dei profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente emerge in maniera ancor più significativa se si tiene conto della DGR n. 1424 del 2.8.2018, che – ai fini che in questa sede rilevano – tende ad agevolare l'installazione di impianti FER che rispettano i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale. Requisiti che i cennati pareri negativi non sono stati in grado di revocare in dubbio, per l'errore di fondo (assimilazione degli impianti fotovoltaici a quelli agro-fotovoltaici) da cui essi muovono"*.

L'odierna determinazione dirigenziale provinciale (n.49 del 14.4.2022) impugnata nel presente giudizio, invece, prende analiticamente in esame la tipologia dell'impianto F.E.R. di tipo agri-voltaiico proposto dalla Società ricorrente, rilevando a seguito di una compiuta istruttoria e con una ampia motivazione, tutte le ragioni di contrasto e di incompatibilità del progetto.

Osserva il Tribunale che, la Provincia di Brindisi nella citata determinazione dirigenziale impugnata, ha rilevato correttamente (fra l'altro) che il progetto di impianto agrovoltaiico presentato dalla Società mentre risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici, risulta alquanto incompleto nella descrizione degli elementi essenziali a definire concretamente anche le attività di coltivazione e produzione" precisando che: *"gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaiico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaiico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate; - il parco agro-voltaiico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo; - il parco agro-voltaiico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità;- in relazione all'attività agricola che si intende svolgere, nel progetto risultano carenti gli elementi essenziali necessari a definire in modo completo, lo scopo aziendale, le macchine ed attrezzature da utilizzare, le unità di lavoro necessarie, gli operatori professionali che devono condurre le attività agricole;- dalla normativa vigente, l'unico riferimento concreto agli impianti agrovoltaiici è riportato al c. 5 dell'art. 31 della DL.77/2021 convertito con Legge 108/2021 che, ancorchè riferito ad impianti assistiti da finanziamenti pubblici, indica alcune caratteristiche essenziali che devono contenere le proposte progettuali per essere definiti tali, quali: l'adozione di "soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione"; "la contestuale*



realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate; - l'art 65 comma 1-quinquies della L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), così come modificato dal DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. 17 prevede che «L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale». Dalle disposizioni contenute nella norma richiamata appare evidente la particolare circostanza che l'impianto fotovoltaico debba essere progettato e gestito in modo tale da garantire la continuazione delle coltivazioni agricole come attività produttiva e non viceversa. Il progetto di impianto agrovoltaiico presentato dalla Società mentre risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici, risulta alquanto incompleto nella descrizione dei soprarichiamati elementi essenziali a definire concretamente anche le attività di coltivazione e produzione”.

2.4. Con riferimento all'asserito non contrasto dell'impianto con il punto 4.4.1 del P.P.T.R. della Regione Puglia avuto riguardo alle caratteristiche dell'impianto - di tipo agrivoltaiico - il Collegio ritiene, meditatamente (richiamando i principi già espressi con la sentenza n. 1376/2022 di questa Sezione), di non aderire ai principi affermati dalla II^ Sezione di questo T.A.R. con le sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022 sul tema della compatibilità degli impianti F.E.R. di tipo agrivoltaiico in area agricola, ove si è affermato quanto segue : “è evidente il dedotto profilo di errore, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. Invero, le Amministrazioni investite del parere hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l'installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agri-fotovoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola. ... Per tali ragioni, a differenza che in precedenti di questa Sezione, in cui oggetto del progetto era rappresentato da impianti fotovoltaici (cfr, da ultimo, TAR Lecce, sent. n. 96/2022), è in questo caso evidente l'illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconfidente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti. ... La fondatezza dei profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente emerge in maniera ancor più significativa se si tiene conto della DGR n. 1424 del 2.8.2018, che – ai fini che in questa sede rilevano – tende ad agevolare l'installazione di impianti FER che rispettano i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale. Requisiti che i cennati pareri negativi non sono stati in grado di revocare in dubbio, per l'errore di fondo (assimilazione degli impianti fotovoltaici a quelli agro-fotovoltaici) da cui essi muovono. ... Similmente, non colgono nel segno le censure rappresentate dall'indice di pressione cumulativa, che sarebbe nel caso di specie superato, stante l'insistenza di altri impianti in zona. Sul punto, è sufficiente in questa sede ribadire che gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l'impianto esistente è di tipo fotovoltaico “classico”, così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri- fotovoltaico” (sentenza T.A.R. Puglia – Lecce, II^ Sezione n. 248/2022)”.

2.4.1. Osserva, peraltro, questa Sezione che l'art. 65 del D.L. n. 17/2012 (convertito dalla L. 24 marzo 2012, come integrato dall'art. 31, comma 5, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, 108, e, successivamente, così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34) intitolato “Impianti fotovoltaici in ambito agricolo” dispone quanto segue:

“1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con



montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

*1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate."*

2.4.2. La normativa innanzi richiamata racchiude gli impianti agrivoltaici tra gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, differenziandoli solo per la disciplina derogatoria in materia di incentivi statali e solo alle condizioni ivi previste (ove non si comprometta la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e si superi il monitoraggio sulle colture"). Può, pertanto, affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola.

Da tale premessa discende l'applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producano energie rinnovabili, viepiù osservando che la norma derogatoria testè esaminata, nel riconoscere la sussistenza della nuova tecnologia del fotovoltaico rappresentata dall'agri-voltaico, si preoccupa solo dell'aspetto relativo agli incentivi economici, in assenza di deroghe alle norme poste a tutela dei valori territoriali, ambientali e paesaggistici, ivi compresi quelli inerenti gli aspetti rurali e colturali, tanto più che anche tali tipologie di impianti F.E.R. costituiscono nuove e rilevanti trasformazioni del territorio, incidenti sulla disciplina urbanistica, paesaggistica, ambientale e rurale.

Non vi sono pertanto, a giudizio (meditato) del Collegio, elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge tam dixit quam voluit.

In applicazione del metodo apagogico, ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell'agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del P.P.T.R. solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all'approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell'ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l'assenza (in ogni ipotesi) di alcuna limitazione paesaggistica o ambientale.

La circostanza che l'installazione di impianti F.E.R. di tipo agri-voltaico rispettino maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare (elementi presi compiutamente in esame nei provvedimenti oggetto del presente ricorso); peraltro, affinché l'impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell'attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie (come nel caso in esame)".

2.4.3 In effetti, le recenti Linee Guida del M.I.T.E., pubblicate il 27 giugno 2022, in materia di agri-voltaico si sono occupate di chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che "un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola", stabilendo i requisiti minimi che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi inclusa quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi, fra i quali la "Superficie minima coltivata", il "rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola", la garanzia della produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli, la continuità dell'attività agricola con particolare riferimento alla esistenza e alla resa della coltivazione, al mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Le suddette indicazioni, sia pur successive alla adozione dei provvedimenti impugnati, sono un efficace strumento orientativo al fine di valutare la legittimità della discrezionalità tecnico-amministrativa esercitata in subiecta materia dalle Amministrazioni intervenute all'interno del procedimento di P.A.U.R..

2.4.4. Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, come risulta dalla impugnata determinazione dirigenziale provinciale n. 49/2022, "in relazione all'attività agricola che si intende svolgere, nel progetto risultano carenti gli elementi essenziali necessari a definire in modo completo, lo scopo aziendale, le macchine ed attrezzature da utilizzare, le unità di lavoro necessarie, gli operatori professionali che devono condurre le attività agricole;- dalla normativa vigente, l'unico riferimento concreto agli impianti agrivoltaici è riportato al c. 5 dell'art. 31 della DL.77/2021 convertito con Legge 108/2021 che, ancorchè riferito ad impianti assistiti da finanziamenti pubblici, indica alcune caratteristiche essenziali che devono contenere le proposte progettuali per essere definiti tali, quali: l'adozione di "soluzioni integrative innovative



con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione"; "la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate; - l'art 65 comma 1-quinquies della L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U.24/03/2012, n. 71), così come modificato dal DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. 17 prevede che «L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale» Dalle disposizioni contenute nella norma richiamata appare evidente la particolare circostanza che l'impianto fotovoltaico debba essere progettato e gestito in modo tale da garantire la continuazione delle coltivazioni agricole come attività produttiva e non viceversa. Il progetto di impianto agrovoltaiico presentato dalla Società mentre risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici, risulta alquanto incompleto nella descrizione dei soprarichiamati elementi essenziali a definire concretamente anche le attività di coltivazione e produzione".

2.4.5. In proposito del tutto fuorviante e destituito in fatto è, quindi, il richiamo effettuato dalla Società ricorrente all'affermazione della Sezione Paesaggio, secondo cui "la realizzazione dell'impianto fotovoltaico posizionato a terra e localizzato in un contesto rurale contrasta con i caratteri identitari del paesaggio e contribuisce a frammentare ed alterare significativamente la percezione della Campagna Brindisina", dato che tale affermazione risultava espressa prima della modifica progettuale effettuata dalla Società ricorrente, allorché la stessa, in data 24.12.2020, ha provveduto a riconfigurare il progetto originario come impianto "agrovoltaiico" anziché come "fotovoltaico" a terra.

Al contrario, come risulta dal parere espresso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce - in risposta al foglio prot. n. 41986 del 29.12.2021 (Rif. prot. n. 199 del 04.01.2022) l'ubi consistam del progetto risulta invece correttamente e analiticamente valutato precisandosi che "il progetto in oggetto prevede la realizzazione, all'interno di lotti seminativi pianeggianti, in parte alberati, tipizzati come zona agricola, di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 8,14 MW, (per una estensione netta pari a circa ha 14.55), suddiviso in tre sottocampi prospicienti la S.P.44 e prossimi all'innesto della stessa con la SS 16; il suddetto impianto è costituito da 20.216 moduli, raggruppati in stringhe e poggiati su strutture metalliche ad inseguitori solari monoassiali, che raggiungono un'altezza massima di m 2,28, e comprende la realizzazione di n. 3 cabine di trasformazione e cabina di consegna in elementi prefabbricati, cavidotti interrati per un percorso lineare pari a circa 3,2 km per il collegamento con la CP "Vaccaro CP"; cavidotti interrati all'interno delle aree di impianto per uno sviluppo lineare pari a circa 4,5 km; elettrodotti aerei; viabilità interna al campo costituita da piste lungo il perimetro aventi larghezza di 3,5 m e sviluppo lineare di circa 2,5 km; recinzioni perimetrali a maglia metallica montati su pali poggiati su plinti in cls, di altezza pari a 2 metri, con la relativa segnaletica verticale; la realizzazione di un innesto stradale lungo la SP 44 con cancello metallico di altezza pari a 2 mt; palificata perimetrale su plinto per videosorveglianza ed illuminazione, con pali aventi altezza fuori terra pari a 3,50 metri; l'espianto e il reimpianto di piante di n. 32 piante di ulivo; preso atto che il progetto prevede la realizzazione di misure di mitigazione (realizzazione di barriere verdi mediante piantumazione di una siepe perimetrale di oleandri di altezza pari a circa 2 metri; realizzazione di aperture nella recinzione almeno ogni 150 metri per il passaggio della piccola fauna); preso atto inoltre dell'ulteriore misura di compensazione prevista con la modifica progettuale nelle zone interstiziali e sottostanti gli stessi pannelli, consistente nella realizzazione di un progetto integrato di agrofotovoltaico, ovvero nella previsione di un'attività di coltivazione di asparago, carciofo e leguminose; preso atto dell'ulteriore misura compensativa prevista nel progetto originario, costituita dalla prevista realizzazione di un'area di imboscimento con biotipo "bosco mediterraneo", a nord dell'abitato, di estensione pari a circa 36.375 mq, in parte ubicata nello stretto intorno delle aree di impianto".

Conseguentemente, pur riconoscendosi la natura agrivoltaiica dell'impianto in questione, si esprimevano una serie di impatti negativi in relazione alla sussistenza dei "Beni Archeologici" e "Beni paesaggistici" ivi analiticamente evidenziati e non efficacemente contestati dalla Società ricorrente.

La natura agrivoltaiica dell'impianto risulta pure esattamente individuata nella impugnata determinazione dirigenziale n. 49/2022 e nei pareri sfavorevoli nella stessa confluiti a seguito delle modifiche progettuali proposte, ove tuttavia si è tuttavia ritenuto (con argomentazioni analiticamente esplicitate e scerve da profili di illogicità irrazionalità manifesta o erroneità) che gli interventi progettati, riconducibili "al campo agro-voltaiico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della N.T.A. del P.P.T.R. e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso".

Tali considerazioni, peraltro sufficienti a reggere la legittimità del plurimotivato provvedimento impugnato, non risultano compiutamente (e, comunque, convincentemente) confutate dalla Società ricorrente.

2.4.6. Osserva, peraltro, il Tribunale che non basta qualificare un progetto come agrivoltaiico, anche prevedendo





l'installazione di moduli sollevati da terra declinando solo astrattamente la continuità agricola dei terreni circostanti, occorrendo invece circostanziati elementi progettuali in grado di garantire e assicurare con concreti ed efficaci sistemi di monitoraggio che non vi sia alcuna perdita di suolo agricolo.

Invero, come efficacemente rilevato dalla difesa provinciale e riconosciuto dalla stessa ricorrente, il progetto proposto dalla Società ricorrente ove fosse realizzato, comporterebbe l'impossibilità della coltivazione al di sotto dei pannelli stante lo spazio esiguo disponibile pari a 65 cm. da terra ( nel stesso ricorso a pagina 10 si parla di spazio tra le strutture e non sotto le strutture che consentirebbe il passaggio delle tipologie di macchine trattrici e operatrici in commercio) e, come risulta nella stessa relazione pedoagronomica depositata agli atti da parte ricorrente alle pagine 26-27, vi sarebbero obiettive difficoltà nel passaggio anche tra le strutture ("qualche problematica potrebbe essere associata alle macchine operatrici ,trainate o portate, che hanno delle dimensioni maggiori").

Tale deficit progettuale è stato ampiamente e correttamente rilevato dalle Amministrazioni intervenute nell'ambito del P.A.U.R. con argomentazioni, ampiamente discrezionali, scese da profili di illogicità, erroneità o errori manifesti.

2.5. Inoltre, quanto al rapporto con le Linee Guida Ministeriali, contenute nel D.M. 10.9.2010, secondo la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma della Costituzione), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal D. Lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle menzionate Linee guida (ex plurimis, sentenze n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del 2018).

In particolare, queste ultime, approvate in sede di Conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto "costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria" (sentenza n. 86 del 2019).

Nella specie, la Soprintendenza ha analizzato la compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del P.P.T.R., definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, e tale atto di pianificazione regionale, nell'individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì - conformemente a quanto previsto nelle citate Linee guida - del tutto legittimamente non pone vincoli generali, consentendo di invece di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi.

In attuazione di tale disciplina, le Linee guida stabiliscono che "le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti" (paragrafo 17.1), avvalendosi del seguente iter procedimentale.

La Regione deve compiere "un'apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale" (paragrafo 17.1). All'esito di tale istruttoria, la Regione procede ad indicare, nell'atto di pianificazione, la non idoneità di ciascuna area "in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti", motivando le incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti dalle disposizioni, che sono state individuate tramite la ricognizione effettuata sulla scorta dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387 del 2003.

Le aree non idonee confluiscono, pertanto, nell'atto di pianificazione con cui le Regioni e le Province autonome "conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)" (paragrafo 17.2).

In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto con condivisibile orientamento che "trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di "primo livello", che impone poi di verificare "in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)" (T.A.R. Sardegna, Sezione seconda, sentenza 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, Consiglio di Stato n. 2848 del 2021; T.A.R. Abruzzo n. 363 del 2020 e T.A.R. Molise n. 281 del 2016).

2.6. Osserva, altresì, il Tribunale che l'Allegato 3 del R.R. n. 24/2010, nell'elencare le aree potenzialmente non idonee all'installazione di impianti F.E.R. inserisce "le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo" ossia le aree anche solo potenzialmente capaci di essere utilizzate per produzioni agricolo alimentari di qualità.

Tale regolamento si pone, pertanto, a giudizio del Tribunale, in linea con l'art. 12, comma 7, del D. Lgs. n. 387 del 2003, il quale dispone che "gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla L. 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

Nella specie, come efficacemente rilevato dalla difesa regionale “l’impianto proposto prevede l’altezza dei pannelli da terra pari a 0,65 mt., inferiore ai 2,10 mt. indicati dalle “Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, e pertanto rientra nella tipologia 2, ossia tra gli impianti con “altezza dei moduli da terra non progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici”, nei quali i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura e non si prevede alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata. Infatti, i moduli a 0,65 m da terra, quindi non esattamente “moduli sollevati da terra”, comportano che la superficie del terreno non sempre sia raggiungibile dal sole e dalla pioggia diretta”.

Ciò risulta confermato dalla relazione pedoagronomica “fattibilità attività agricole impianto agri-fotovoltaico\_Spot 13a\_Brindisi” prodotta dalla ricorrente (pag.22 e 23) ove si riconosce che “I tracker monoassiali oscillanti sono, da progetto, installati su pali ad altezza 1,5 m e nel loro movimento oscillatorio minimizzano l’area di terreno non utilizzabile per le colture a 50 cm a destra e sinistra del palo. Tale fascia di terreno non è utilizzabile per la coltivazione a causa dell’ombreggiamento e della difficoltà di meccanizzazione ma è comunque utilizzabile per ospitare comunità vegetanti erbacee di origine spontanea. La fascia coltivabile risulta essere quella tra le file di tracker, larga circa 4,50 m”.

Il parere negativo regionale impugnato risulta, pertanto, aver perfettamente valutato e preso in esame l’impatto paesaggistico e colturale dell’impianto (agri-voltaico) in questione, ritenendolo, con valutazioni discrezionali scerve da profili di illogicità irrazionalità o errore manifesti, non coerente con le tradizioni e il patrimonio agroalimentare locale.

2.7. In proposito, le contestazioni, da parte della ricorrente, tendenti a negare la sussistenza dei valori culturali, ambientali e paesaggistici presi in esame dalla Regione Puglia, dalla Soprintendenza e dall’A.R.P.A. sono, a giudizio del Collegio, infondate in quanto generiche e prive di riscontri tecnico-scientifici.

Come condivisibilmente rilevato di recente dal Consiglio di Stato (sentenza n.10624/2022) “*se l’interessato non assolve all’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica seguita dalla P.A. procedente, poiché “si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato. Non si tratta dunque di garantire all’Amministrazione un privilegio di insindacabilità, ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione”.*

2.8. Assume, altresì, parte ricorrente, che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è “un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici e che, mentre nella “vecchia” formulazione del precedente art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 387/2003 si fa riferimento alla pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di opere di impianti da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e quindi sono opere che diventano tali dopo l’autorizzazione, viceversa nella “nuova formulazione” dell’art. 7 bis comma 2 bis del D. Lgs. n. 152/2006 tutte le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (P.N.I.E.C.), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell’Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e quindi sono tali per definizione, anche prima di essere autorizzati.

L’assunto non è condivisibile.

Ritiene, comunque, il Tribunale che anche la nuova formulazione dell’art.7 bis del citato D. Lgs. n.152/2006 debba essere coniugata con l’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 387 del 2003 il quale qualifica ‘di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti’ le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti alimentati da fonti rinnovabili ma solo se autorizzate ai sensi del comma 3, ossia solo ove il richiedente abbia ottenuto l’autorizzazione unica.

La qualificazione di pubblica utilità è un effetto dell’autorizzazione unica, successivo ad essa e non antecedente. Del resto, ove per assurdo diversamente si argomentasse, sarebbe possibile realizzare qualsivoglia impianto, in qualsiasi luogo, per la semplice circostanza che tali impianti sarebbero sempre e comunque di pubblica utilità, oltre ad essere indifferibili ed urgenti; una siffatta logica argomentativa è in evidente contrasto con le esigenze di tutela dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico, così come tutelate dalla Costituzione e dalla ampia normativa di rango primario e secondario dettata in materia (in tal senso T.A.R. Puglia (BA) n. 672 del 14 maggio 2020).

2.9. Inoltre, la circostanza che il P.N.I.E.C. e il P.N.R.R. abbiano riconosciuto all’agrivoltaico un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, non esclude che ne sia valutata la sostenibilità ambientale e i pregiudizi all’agricoltura, dato che l’implementazione di “sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte [...]”, non può ragionevolmente comportare il depauperamento e la distruzione di superfici agrarie fertili e votate a colture come quelle che l’Ente regionale ha ritenuto di qualità e identitarie.

Del resto, proprio la delibera della G.R. Pugliese n. 1424/2018, di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.), ha previsto un “utilizzo controllato del territorio anche a fini energetici facendo ricorso a migliori strumenti di classificazione del territorio stesso, che consentano l’installazione di impianti fotovoltaici senza consentire

il consumo di suolo ecologicamente produttivo e, in particolare, senza precludere l'uso agricolo dei terreni stessi". Non sussiste pertanto neppure la dedotta violazione del Piano Nazionale Resistenza Resilienza ("P.N.R.R.") e del Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima (P.N.I.E.C.).

2.10. Non colgono nel segno neppure i motivi di gravame con i quali parte ricorrente assume che i provvedimenti impugnati andrebbero disapplicati in quanto comunque contrastanti con la normativa comunitaria di settore.

Rileva, il Collegio, che il sistema delineato nell'art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003 (e nello specifico nel comma 10, fondato sulla approvazione in Conferenza unificata delle linee guida e sul riconoscimento alle Regioni del potere di «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti») è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti F.E.R. (Corte Costituzionale n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012).

La Corte di Giustizia Europea ha rilevato che l'art. 16 della Direttiva 2004/35 (rubricato "relazioni con il diritto nazionale") prevede che la stessa direttiva non preclude agli Stati membri di mantenere o di adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale, compresa l'individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e riparazione previsti dalla stessa direttiva e l'individuazione di altri soggetti responsabili e, peraltro, l'art. 6, n. 1, della Direttiva 2001/77 obbliga gli Stati membri a valutare il quadro legislativo e regolamentare delle procedure amministrative, in particolare di autorizzazione, applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Tale procedura di valutazione mira ad obiettivi di razionalizzazione e di riduzione di ostacoli amministrativi, ed è inoltre volta a verificare che le norme applicabili a questo tipo di impianti siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

Emblematica in tal senso «è la previsione normativa contenuta nell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", secondo cui la conformità delle istanze private ai presupposti di legge ed il corredo delle autorizzazioni necessarie implicano - ai fini della realizzazione del sistema alternativo di approvvigionamento energetico - la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per i progetti attuativi degli interventi. La disposizione legislativa che determina tale coinvolgimento è, infatti, il risultato di una scelta di politica programmatica nella quale l'obiettivo di interesse generale, la realizzazione di impianti energetici alternativi, anziché essere affidato esclusivamente alla mano pubblica, viene ritenuto perseguibile attraverso l'iniziativa economica privata, quando non ostino altri interessi di carattere generale» (Corte Costituzionale sentenza n. 267 del 2016).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche appare evidente che anche la realizzazione di impianti energetici alternativi soggiace agli interessi di carattere generale, fra i quali quelli ambientali paesaggistici e di programmazione urbanistica, proprio al fine di scongiurare collocazioni selvagge e distruttive dei valori identitari del territorio.

Non sussiste pertanto alcuna anticomunitarietà dei provvedimenti impugnati, nonché delle norme del P.P.T.R. e delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 sulle energie rinnovabili, atteso che le stesse non vietano l'allocatione degli impianti da fonti rinnovabili in aree agricole, limitandosi, come risulta dall'art. 6 delle N.T.A. del P.P.T.R. "Disposizioni normative" a chiarire che : "le linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme".

Del resto, come efficacemente rilevato dalla difesa regionale (in assenza di smentite da parte ricorrente) in Italia, "la Puglia è la prima produttrice di energia da fonti alternative, pari a 3621,5 Gw/h, il 50% di ciò che viene consumato nella regione. Complessivamente, calcolando anche le produzioni fossili, la Puglia produce il 70% in più del fabbisogno e il surplus è ceduto a Campania e Basilicata in cambio dell'acqua necessaria alla Puglia. In particolare, restando alle energie alternative, sono in esercizio 174 impianti, di cui 79 di fonte eolica, 87 da fonte fotovoltaica, 6 per la produzione di biomasse e 2 per l'energia da fonte cogenerativa. Sono in corso di realizzazione

83 impianti, di cui 60 di energia eolica, mentre in fase autorizzativa da parte della Regione sono 148 gli impianti eolici e 322 quelli fotovoltaici".

Peraltro, ai sensi dell'art. 135 D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) "Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: <<piani paesaggistici>> ...".

Dispone poi il successivo art. 143 comma 9 che "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici".

Appare, pertanto, evidente che lo stesso legislatore statale - in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'art. 9 della Costituzione Italiana - prevede la necessità della



predisposizione di piani paesaggistici (art. 135) e la loro prevalenza sui piani territoriali e urbanistici (art. 143 comma 9). Coerentemente con le previsioni statali, ribadisce il Collegio, le norme regionali citate inserite nel P.P.T.R. della Regione Puglia, non dispongono affatto alcun divieto (“tout court”) alla installazione di impianti fotovoltaici in suolo agricolo (siano essi a terra o sopraelevati dal terreno) salvaguardando e tutelando - però -, in attuazione delle prescrizioni del citato D. Lgs. n. 42/2004, i valori culturali e paesaggistici identitari del territorio pugliese.

In definitiva, la prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore ai sensi dell’art. 143 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004, comporta che anche in materia di rinnovabili (siano essi a terra o sopraelevati e quindi siano o meno di tipo agrivoltaico), trattandosi comunque di nuove opere di trasformazione (urbanistica, paesaggistica, ambientale e culturale) del territorio, qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e conformemente ai principi di cui all’articolo 9 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione.

2.11. Quanto alla dedotta violazione dell’art.3 quater del D. Lgs. n.152/2006 (ART. 3-quater (*Principio dello sviluppo sostenibile -1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione ...*), come chiaramente declinato dalla normativa suindicata, il principio dello sviluppo sostenibile lungi dall’essere letto nel senso della prevalenza (a tutti i costi) delle attività produttive o dell’iniziativa economica privata impone la coniugazione dello stesso con il principio della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni e quello della tutela della flora e della fauna, nelle forme e nei modi definiti con legge statale come sancito dalla recente Legge Costituzionale n. 1 del 2022.

Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, ritiene il Tribunale che la Provincia di Brindisi, unitamente alle Amministrazioni intervenute all’interno del procedimento sfociato nel diniego di P.A.U.R. impugnato, abbiano effettuato (nell’ambito dell’ampia discrezionalità alle stesse spettante in subiecta materia) un corretto, proporzionato e adeguato bilanciamento dei diversi interessi posti in comparazione.

2.12. Infine, è infondato anche il motivo di gravame con il quale la ricorrente deduce la illegittimità della determinazione dirigenziale provinciale impugnata, (e degli atti a questa presupposti e collegati) in ordine ai rilevati impatti cumulativi, stante la presenza di “altri campi fotovoltaici a breve distanza dal sito di intervento”.

Osserva, il Collegio che, in disparte, la sufficienza delle suindicate considerazioni idonee a sorreggere la legittimità del (plurimotivato) diniego impugnato, quest’ultimo rileva che *“il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un’estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata; nel contesto di riferimento dell’impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in rosso nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio (evidenziati in blu e in verde nella figura che segue; quelli evidenziati in verde riguardano impianti facenti capo allo stesso centro di interesse cui appartiene il progetto in questione di color magenta)”*.

Con riferimento a tale aspetto, questa Sezione non condivide l’orientamento espresso dalla II Sezione di questo Tribunale (T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione II<sup>^</sup>, sentenza n. 248/2022) secondo la quale il c.d. I.P.C. trova applicazione solo tra impianti della stessa tipologia: “mancando il presupposto dell’analogia tra gli impianti: nel caso di specie, non risulta la presenza di impianti di tipo agrivoltaico, bensì solo di tipo fotovoltaico “classico”.

Questo Collegio, oltre a ribadire quanto già espresso ai punti sub 2.4., dovendo l’analogia tra gli impianti avere riguardo al “genus” fotovoltaico in area agricola, rispetto al quale l’agri-voltaico rappresenta una species dello stesso genere fotovoltaico (con conseguente correttezza dei richiami alle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti il fotovoltaico), ritiene che correttamente gli atti regionali suindicati abbiano fatto applicazione di quanto prescritto all’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 28/2011 come successivamente integrato e modificato, a tenore del quale *“Al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all’individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la*



realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.....Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza reale e prevista di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi. Appare necessario, anche ai fini delle funzioni di coordinamento proprie dell'amministrazione regionale nell'ambito delle funzioni di valutazione d'impatto ambientale delegate alle amministrazioni provinciali con Legge Regionale n. 17/2007, definire modalità e criteri uniformi per la verifica degli impatti cumulativi sull'ambiente, il paesaggio e gli ecosistemi nei procedimenti valutativi come nel seguito esposto...le valutazioni dovranno essere svolte nell'area geografica interessata dalle proposte progettuali, così come definita dall'allegato documento tecnico ed in ragione della tipologia di impatto”.

Il comma 2-bis del citato art.4 del D. Lgs. n. 28/2011, come sostituito dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in vigore dal 29 aprile 2022, stabilisce: “ Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue: a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente; b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata; c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica”.

Tale norma, peraltro integrata e modificata dallo stesso legislatore nazionale successivamente all'introduzione dell'agrivoltaico, ribadisce il Tribunale, si riferisce (genericamente) al genus degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, siano essi collocati o meno a terra, in assenza di alcuna differenziazione e specificazione quanto alle singole caratteristiche degli impianti, anzi confermando la necessità di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità.

Appare, quindi, evidente che il menzionato art. 4 del D. Lgs. n. 28/2011, recante principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, se da un lato riflette il più ampio principio, di diretta derivazione eurolunitaria, della diffusione degli impianti F.E.R. a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro, si preoccupa del corretto inserimento degli stessi nel contesto territoriale, paesaggistico ed ambientale, in modo da prevenire il danno che potrebbe essere inferto all'ambiente, al paesaggio e all'agricoltura di pregio (Corte Costituzionale 11/06/2014, n. 166).

Ciò in quanto, la disposizione normativa in parola, che intercetta profili di tutela ambientale, ricadenti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e profili afferenti alla competenza concorrente di Stato e Regioni nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione di energia, ovvero del governo del territorio, non trascura di garantire il corretto inserimento degli impianti F.E.R. ( in generale, ossia sia essi collocati a terra, anche ove di tipo agrivoltaico) sul territorio, nell'ambiente e nel paesaggio, attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (in tali termini, T.A.R. Abruzzo sentenza n. 363/2020; T.A.R. Molise, Sez. I, 23/06/2016, n. 281).

Come efficacemente recepito dalla difesa provinciale, la delibera della G.R. Pugliese n. 2122/2012, avente ad oggetto “Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”, dispone che, al fine di verificare i potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile (di qualsiasi tipologia essi siano), nella valutazione degli impatti cumulativi va considerata la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici per i quali: I. l'impianto risulta già in esercizio, II. le procedure abilitative sono già concluse, III. le procedure abilitative sono in corso di svolgimento”.

In applicazione delle suindicate coordinate normative e regolamentari, ritiene il Collegio che l'Amministrazione procedente non potesse prescindere dalla valutazione dell'impianto (anche se agri - voltaico) rispetto all'incremento dell'Indice di Pressione Cumulativa (“I.P.C.”), posto che l'installazione dello stesso avrebbe comportato il superamento del valore (pari a 3) limite definito nella Determinazione Dirigenziale n. 162/2014.

Del tutto condivisibile risulta, pertanto, la tesi delle Amministrazioni resistenti secondo le quali gli impianti agrivoltaici restano comunque impianti di tipo industriale e pertanto assoggettati a V.I.A. (qualora superino la potenza di 1 MW ) ai sensi della L.R. 11/2001 (Allegato B, lettera B.2.g/5-bis), che definisce l'impatto ambientale “l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali”, tanto più che non è neppure in discussione l'assoggettamento dell'impianto a tale



procedura.

Peraltro, oltre all'impatto dell'impianto in sé (che rimane comunque impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva maggiore di 1MW") correttamente le Amministrazioni resistenti hanno valutato anche l'impatto di tutte le opere di connessione ("il progetto in oggetto prevede la realizzazione, all'interno di lotti seminativi pianeggianti, in parte alberati, tipizzati come zona agricola, di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 8,14 MW, per una estensione netta pari a circa ha 14,55, suddiviso in tre sottocampi prospicienti la S.P.44 e prossimi all'innesto della stessa con la SS 16.; - considerato che il suddetto impianto è costituito da 20.216 moduli, raggruppati in stringhe e poggiati su strutture metalliche ad inseguitori solari monoassiali, che raggiungono un'altezza massima di m 2,28, e comprende la realizzazione di n. 3 cabine di trasformazione e cabina di consegna in elementi prefabbricati, cavidotti interrati per un percorso lineare pari a circa 3,2 km per il collegamento con la CP "Vaccaro CP"; cavidotti interrati all'interno delle aree di impianto per uno sviluppo lineare pari a circa 4,5 km; elettrodotti aerei; viabilità interna al campo costituita da piste lungo il perimetro aventi larghezza di 3,5 m e sviluppo lineare di circa 2,5 km; recinzioni perimetrali a maglia metallica montati su pali poggiati su plinti in cls, di altezza pari a 2 metri, con la relativa segnaletica verticale; la realizzazione di un innesto stradale lungo la SP 44 con cancello metallico di altezza pari a 2 mt; palificata perimetrale su plinto per videosorveglianza ed illuminazione, con pali aventi altezza fuori terra pari a 3,50 metri; l'espianto e il reimpianto di piante di n. 32 piante di ulivo") ritenendo che "la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente.

3. Per le ragioni suindicate, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente, essere respinto.

3.1. Sussistono nondimeno i presupposti di legge (fra cui la novità e complessità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.

(Omissis)

